

(N. 1136)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 15 giugno 1950

(V. Stampato N. **520-18**) (1)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 23 GIUGNO 1950

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 22 agosto 1947, n. 1061, sull'inquadramento degli insegnanti dei corsi secondari di avviamento professionale.

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge: « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. **520**). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il decreto legislativo 22 agosto 1947, n. 1061, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 3. — È sostituito dal seguente:

«Il personale inquadrato ai sensi dei precedenti articoli ha la facoltà di passare da cattedra di corsi a cattedra di scuole e viceversa.

«Al personale insegnante di materie tecniche (industriali od agrarie), inquadrato ai sensi dei precedenti articoli, è conferita la direzione delle scuole ove prestano servizio che derivino dalla trasformazione di corsi.

«Al personale stesso, trasferito, a domanda o per servizio, in scuole, o passato dalla cattedra di materie tecniche a quella di materie scientifiche nelle scuole, è consentito sia il ri-

torno nelle scuole derivanti dalla trasformazione dei concorsi in cui prestava servizio, che il ritorno alla cattedra di origine.

«Lo stesso personale può essere trasferito, a domanda, in qualunque scuola sprovvista di titolare, occupandone la cattedra di materie tecniche e, per incarico, la direzione».

Art. 5. (nuovo). — «Gli insegnanti dei corsi di avviamento professionale che fossero eventualmente riassunti in servizio dopo l'entrata in vigore del presente decreto, per effettive esigenze di servizio o nominati successivamente, saranno inquadrati nel ruolo transitorio previsto dall'articolo 4.

«Nei riguardi degli insegnanti, riassunti e inquadrati ai sensi del comma precedente, sono applicabili tutte le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto».

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.

DECRETO LEGISLATIVO
DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

22 AGOSTO 1947, N. 1061

Inquadramento degli insegnanti dei corsi secondari di avviamento professionale.

Art. 1.

Al personale insegnante di ruolo dei corsi secondari di avviamento professionale governativi si applicano tutte le disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico previsti per il personale insegnante delle scuole secondarie di avviamento professionale dalla legge 2 aprile 1932, n. 490.

Quando al predetto personale sia affidata la direzione del corso, il relativo incarico è retribuito nella stessa misura fissata per gli insegnanti di ruolo che assumono l'incarico della direzione delle scuole secondarie di avviamento professionale.

Art. 2.

Il personale insegnante di ruolo in servizio nei corsi secondari di avviamento professionale alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sarà ammesso a godere del nuovo trattamento di cui al precedente articolo, qualora, in base al servizio prestato, alle qualifiche ottenute e ad altre eventuali prove date dalla sua preparazione e capacità didattica e professionale sia riconosciuto meritevole del nuovo inquadramento a giudizio di apposita Commissione nominata dal Ministero della pubblica istruzione della quale potranno essere chiamati a far parte, ove occorra, insegnanti o capi di scuole o istituti.

Art. 3.

Il personale inquadrato ai sensi dei precedenti articoli potrà ottenere il passaggio da cattedra di corsi a cattedra di scuola in conformità ad apposita tabella da approvarsi con decreto del Ministero della pubblica istruzione.

TESTO MODIFICATO
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Il personale inquadrato ai sensi dei precedenti articoli ha la facoltà di passare da cattedra di corsi a cattedra di scuole e viceversa.

Al personale insegnante di materie tecniche (industriali od agrarie), inquadrato ai

Il passaggio in conformità della tabella stessa è consentito anche da cattedra di scuola a cattedra di corsi.

Art. 4.

Il personale che non sia riconosciuto meritevole del nuovo inquadramento dalla Commissione ministeriale di cui al precedente articolo 2 sarà mantenuto in servizio ed iscritto in un apposito ruolo transitorio con il trattamento economico e di carriera del ruolo di provenienza.

sensi dei precedenti articoli, è conferita la direzione delle scuole ove prestano servizio che derivino dalla trasformazione di corsi.

Al personale stesso, trasferito, a domanda o per servizio, in scuole, o passato dalla cattedra di materie tecniche a quella di materie scientifiche nelle scuole, è consentito sia il ritorno nelle scuole derivanti dalla trasformazione dei concorsi in cui prestava servizio, che il ritorno alla cattedra di origine.

Lo stesso personale può essere trasferito, a domanda, in qualunque scuola sprovvista di titolare, occupandone la cattedra di materie tecniche e, per incarico, la direzione.

Art. 4.

Identico.

Art. 5 (nuovo).

Gli insegnanti dei corsi di avviamento professionale che fossero eventualmente riassunti in servizio dopo l'entrata in vigore del presente decreto, per effettive esigenze di servizio o nominati successivamente, saranno inquadrati nel ruolo transitorio previsto dall'articolo 4.

Nei riguardi degli insegnanti, riassunti e inquadrati ai sensi del comma precedente, sono applicabili tutte le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto.